



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. **37**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DDL 471 E CONNESSI –  
ESERCIZIO ABUSIVO  
PROFESSIONI.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 15 del 6 febbraio 2014, si ritiene opportuno segnalare che l'Assemblea del Senato nella seduta n. 223 del 3 aprile 2014 ha approvato all'unanimità (All. n. 1) in prima lettura il disegno di legge n. 471 (All. n. 2) in materia di esercizio abusivo delle professioni; il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati.

Si rileva che l'articolo 1 del ddl prevede che chiunque eserciti abusivamente una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate. Nel caso di esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria la pena per lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a due anni; la pena per lesioni gravissime è da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione.

Si sottolinea che il Sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria FERRI, intervenuto in sede di replica, ha evidenziato che obiettivo del provvedimento è tutelare la salute dei cittadini, considerato che la cronaca registra


sempre più spesso casi di medici, di dentisti e di altri professionisti che, privi di titoli abilitativi, svolgono professioni estremamente delicate e che le sanzioni per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie sono inadeguate.

Il Sottosegretario ha inoltre rilevato che un altro dato significativo del provvedimento è rappresentato dalla confisca. "Si tratta di un punto importante perché, come è stato già segnalato negli interventi svolti in quest'Aula, si tratta di una confisca obbligatoria che riguarda certamente i beni mobili, ma che potrebbe essere poi estesa anche ai beni immobili impiegati nel compimento del reato. Si tratta di una misura efficace perché essa si aggiunge alla pena detentiva consentendo di evitare la reiterazione del reato, utilizzando quegli strumenti con i quali è stato posto in essere. Ci sono alcuni emendamenti su cui possiamo riflettere che vanno in questo senso. L'apporto del Governo sarà perciò, come sempre, costruttivo perché si tratta di un provvedimento che i cittadini aspettano e chiedono da tempo".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1



# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 3 aprile 2014, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa dei senatori Marinello, Ruvolo, Mazzoni, Torrisi e  
Pagano:*

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali

## Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

## Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita

con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

Art. 4.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

IL PRESIDENTE